



Autorità Nazionale Anticorruzione

Comunicato del Presidente del 22 marzo 2017

Oggetto: chiarimenti sull'iscrizione all'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici

A seguito delle numerose richieste di iscrizione all'Albo dei commissari di gara, di cui all'articolo 78 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si rende necessario, con il presente Comunicato, approvato dal Consiglio dell'Autorità nell'adunanza del 22 marzo 2017, fornire alle pubbliche amministrazioni e a tutti i soggetti pubblici e privati interessati all'applicazione del predetto istituto, alcuni chiarimenti e indicazioni circa la relativa disciplina transitoria.

Si precisa che l'articolo 78 citato, al primo comma prescrive che: "È istituito presso l'A.N.AC., che lo gestisce e lo aggiorna secondo criteri individuati con apposite determinazioni, l'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici"; il medesimo comma, ultimo periodo, prescrive che: "Fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo, si applica l'articolo 216, comma 12".

A tal fine si rammenta che l'A.N.AC., con Determinazione 16/11/2016 n. 1190 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 03/12/2016, n. 283), ha emanato le pertinenti Linee guida (n. 5/2016) recanti i criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici, rimandando l'entrata in vigore dell'Albo all'adozione di un Regolamento ANAC teso a disciplinare le procedure informatiche per garantire la casualità della scelta, la corrispondenza delle professionalità richieste, la rotazione degli esperti, nonché le modalità di comunicazione tra l'Autorità, le stazioni appaltanti e i commissari di gara, stabilendo altresì i termini del periodo transitorio da cui scatta l'obbligo del ricorso all'Albo.

Considerato che ad oggi il predetto Regolamento non è stato adottato, stante anche il procedimento legislativo di correzione che investe l'Istituto in oggetto, si chiarisce che, ai sensi degli articoli 77, comma 12, e 216, comma 12, del citato decreto, la nomina della commissione

giudicatrice continua ad essere di esclusiva spettanza delle pubbliche Amministrazioni secondo regole di organizzazione, competenza e trasparenza preventivamente individuate.

Raffaele Cantone

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 3 aprile 2017

Il Segretario, Maria Esposito